



## **REGIONE PUGLIA**

### **DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI**

LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 21

“PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA PER SCOPI PRODUTTIVI E  
AMBIENTALI”

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2171 DEL 12/12/2017

“LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER  
LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA A FINI PRODUTTIVI E AMBIENTALI”

### **AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA A FINI PRODUTTIVI E AMBIENTALI**



## REGIONE PUGLIA

### Sommario

Articolo 1 - Premesse.....	3
Articolo 2 – Oggetto.....	3
Articolo 3 - Temi di ricerca, sperimentazione e interventi pilota.....	4
Articolo 4 - Beneficiari .....	5
Articolo 5 - Limiti e condizioni .....	6
Articolo 6 - Entità dell'aiuto pubblico.....	7
Articolo 7 - Presentazione della domanda di contributo.....	7
Articolo 8 - Ricevibilità delle domande.....	8
Articolo 9 - Criteri di selezione e valutazione delle proposte.....	8
Articolo 10 - Ammissibilità delle proposte progettuali e concessione del contributo .....	9
Articolo 11 - Eleggibilità, ammissibilità e rendicontazione delle spese.....	11
Articolo 12 - Proroghe e varianti .....	12
Articolo 13 - Riduzione del contributo.....	13
Articolo 14 - Obblighi e adempimenti del beneficiario .....	13
Articolo 15 – Controlli e monitoraggio .....	14
Articolo 16 – Decadenza e revoca .....	14
Articolo 17 - Responsabile del procedimento (Legge n. 241/1990).....	14
Articolo 18 - Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) .....	14



## REGIONE PUGLIA

### Articolo 1 - Premesse

1. Con la legge regionale n. 21 del 6 giugno 2017, la Regione Puglia ha definito l'obiettivo di promuovere la coltivazione e la trasformazione della canapa (*Cannabis sativa* L.) nel territorio pugliese e la sua successiva commercializzazione, in quanto coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, del consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità; nonché come alternativa culturale a colture eccedentarie.
2. La medesima legge regionale n. 21/2017 prevede che la Regione Puglia promuova l'attuazione di interventi finalizzati alla strutturazione di filiere produttive della canapa di carattere innovativo, e favorisca gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati nei settori alimentare, industriale ed ambientale.
3. Con Deliberazione n. 2171 del 12/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato le "Linee Guida per la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione per la coltivazione della canapa a fini produttivi e ambientali" (di seguito "Linee Guida"), ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017 n. 21. In coerenza con le finalità della legge regionale, le "Linee Guida" determinano criteri e priorità per l'erogazione dei contributi per le attività di ricerca e per gli interventi a carattere pilota nel settore della coltivazione e trasformazione della canapa (*Cannabis sativa* L.) nel territorio pugliese, di cui all'art. 2 della legge regionale.
4. Per il raggiungimento del suddetto obiettivo, le "Linee Guida" definiscono – nel rispetto degli indirizzi strategici e degli obiettivi più generali che la Regione Puglia intende perseguire per la promozione e il sostegno alla ricerca, alla sperimentazione e al trasferimento delle innovazioni in campo agricolo – le categorie di soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di contributo; le tematiche di ricerca e le tipologie di interventi a carattere pilota; i principi per la definizione dei criteri di valutazione; gli importi massimi di spesa, la percentuale di contributo concedibile e le modalità di erogazione; le condizioni di cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche; le modalità di controllo e verifica sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti.

### Articolo 2 – Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 21 del 6 giugno 2017 ed in coerenza con i contenuti delle "Linee Guida" di cui alle premesse, è indetto avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative alla promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione per la coltivazione della canapa a fini produttivi e ambientali.
2. Il presente avviso è finalizzato al finanziamento di proposte progettuali articolate nelle seguenti parti:
  - **Parte A - Attività di Ricerca:** le proposte progettuali devono prevedere una parte orientata allo sviluppo delle attività di ricerca scientifica volte alla individuazione di nuove conoscenze, finalizzate a sviluppare la filiera della canapa industriale in Puglia e orientate alla produzione di risultati scientifici e di soluzioni innovative sui temi indicati al successivo articolo 3;
  - **Parte B - Interventi a Carattere Pilota:** le proposte progettuali devono contenere una parte a carattere dimostrativo e di applicazione pratica delle conoscenze relative allo sviluppo della filiera della canapa industriale in Puglia, trasferimento dell'innovazione e applicazioni pratiche di soluzioni innovative sui temi indicati al successivo articolo 3.
3. Le parti A e B delle proposte progettuali devono essere interconnesse e coerenti tra loro: le attività di ricerca della parte A devono obbligatoriamente essere il presupposto per gli interventi pilota della parte B. Il progetto deve essere unitario, completo e comprendere entrambe le parti.



## REGIONE PUGLIA

4. Il sostegno previsto dal presente avviso pubblico è rivolto unicamente alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse, con riferimento alle tipologie di seminativi iscritti nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole”, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, riguardante il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, che non rientrano nell’ambito di applicazione del “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
5. Qualunque attività di ricerca, nonché le azioni, gli obiettivi generali e specifici ed i risultati degli interventi pilota, dovranno riguardare esclusivamente varietà di canapa (*Cannabis sativa* L.) con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,2 per cento e, comunque, non superiore allo 0,6 per cento, coltivata secondo le pratiche dell’agricoltura biologica o dell’agricoltura integrata.
6. Nella selezione delle proposte progettuali sarà attribuito un punteggio aggiuntivo ai progetti che abbiano ad oggetto interventi di fitodepurazione finalizzati alla bonifica dei siti inquinati da metalli pesanti e interventi attuati da soggetti aggregati in filiere produttive.

### Articolo 3 - Temi di ricerca, sperimentazione e interventi pilota

1. Ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 21 e delle Linee Guida, le proposte progettuali, per ciascuna delle due parti in cui si articolano, devono essere principalmente orientate a realizzare uno o più dei seguenti temi, distintamente definiti per le attività di ricerca (parte A) e gli interventi pilota (parte B):

#### A. Attività di Ricerca (parte A):

- A 1. individuazione delle varietà di canapa più idonee alla coltivazione nel territorio regionale in funzione dei diversi impieghi, in base all’esito delle sperimentazioni già realizzate e delle ricerche effettuate, favorendo, in modo particolare, le varietà autoctone nazionali e, laddove reperibili, regionali, autorizzate e certificate dalle autorità competenti;
- A 2. definizione degli areali più vocati, delle tecniche agronomiche e dei processi produttivi più idonei, tenendo conto delle caratteristiche varietali, dell’ambiente pedoclimatico e del consumo idrico della coltura;
- A 3. realizzazione di una banca dei semi, delle varietà di canapa selezionate, finalizzata alla produzione delle sementi da canapa a livello regionale da destinare alle aziende agricole interessate alla coltivazione della specie, mediante collaborazioni con ditte sementiere autorizzate;
- A 4. riutilizzo delle biomasse provenienti dal processo di fitodepurazione;
- A 5. valutazione dell’impatto ambientale ed economico delle singole fasi della filiera canapicola (agricola ed industriale) ed analisi di mercato dei prodotti ottenuti, con l’indicazione delle criticità e dei punti di forza;
- A 6. utilizzazione della canapa nel settore della bioedilizia, nel settore tessile e nei processi fitodepurativi;
- A 7. utilizzazione della canapa nel settore alimentare e farmacologico.

#### B. Interventi a Carattere Pilota (parte B):

- B 1. meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio e realizzazione sperimentale delle filiere produttive della canapa;
- B 2. realizzazione di impianti sperimentali di lavorazione, trasformazione, strigliatura e pettinatura della canapa, in favore della produzione a chilometro zero;



## REGIONE PUGLIA

- B 3. impiego e test dei semi di canapa per la produzione di semi decorticati ad uso alimentare e per la produzione di mangimi ad uso animale;
  - B 4. coltivazione della canapa a fini fitodepurativi per la bonifica dei terreni inquinati;
  - B 5. utilizzo della canapa nel settore della bioedilizia, per la ricerca e la produzione, in particolare, di pannelli isolanti fonoassorbenti, manufatti prefabbricati, mattoni, malte per intonaci; nell'industria automobilistica; nel settore tessile e della carta di pregio;
  - B 6. elaborazione di progetti specifici per la formazione di operatori specializzati nella coltivazione;
  - B 7. attività di informazione, didattiche e dimostrative per la diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.
2. La proposta progettuale deve obbligatoriamente contenere il tema B 7, prevedendo strumenti idonei per agevolare l'adozione dei risultati della ricerca e dell'attività pilota da parte delle imprese agricole e del sistema territoriale, mediante azioni o processi di validazione e verifica della cantierabilità degli stessi.

### Articolo 4 - Beneficiari

1. Le proposte progettuali, di cui all'art. 3, sono presentate da partenariati costituiti da:
- a) soggetti qualificati nel settore della ricerca quali le Università e i loro Dipartimenti, gli spin-off da ricerca, Istituti e laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), Istituti scientifici e tecnologici e relative sezioni operative, Istituti Sperimentali a finalità agricola, agroalimentare ed agroindustriale, poli tecnologici e centri di ricerca, istituti scolastici o altri enti pubblici e privati di istruzione e ricerca operanti nel settore;
  - b) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
  - c) associazioni e organizzazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;
  - d) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori, industriale, alimentare e ambientale;
  - e) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale") che abbiano come obiettivo statutario quello di svolgere attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale.
2. Il proponente è il soggetto capofila del partenariato, in qualità di rappresentante legale e soggetto mandatario dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) che dovrà essere costituita per la gestione dell'intervento. Il partenariato deve individuare il Responsabile Scientifico e il Responsabile Amministrativo del progetto.
3. Il partenariato, a pena di esclusione della proposta progettuale, deve obbligatoriamente comprendere:
- almeno un soggetto qualificato nel settore della ricerca, per la parte A della proposta progettuale;
  - almeno un'impresa agricola di produzione e di trasformazione, per la parte B della proposta progettuale.
4. I soggetti costituenti il partenariato devono formalmente costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo, finalizzata alla realizzazione del progetto, entro 10 giorni lavorativi dalla data della comunicazione da parte della Regione Puglia di ammissione a finanziamento.



## REGIONE PUGLIA

5. L'ATS deve essere costituita obbligatoriamente da tutti i soggetti che hanno presentato la proposta progettuale, in qualità di capofila e partner, pena l'esclusione dal contributo, salvo cause di forza maggiore.
6. Il soggetto capofila dell'ATS assume qualità e funzione di rappresentanza legale dell'Associazione, a cui i soggetti costituenti l'ATS devono conferire, unitamente alla costituzione con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza. Il soggetto designato come capofila deve avere sede legale in Puglia.
7. Nell'Atto di costituzione, redatto attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata, firmato da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sono indicate le finalità dell'Associazione, gli obiettivi, nonché tutte le necessarie clausole contrattuali, comprese quelle riguardanti gli obblighi reciproci fra i soggetti.
8. La composizione dell'ATS costituita non potrà essere modificata nel corso della durata del progetto, se non in casi eccezionali e per motivate e documentate esigenze, previa formale autorizzazione da parte della Regione Puglia.

### Articolo 5 - Limiti e condizioni

1. La Regione Puglia applica i criteri, le condizioni ed i limiti fissati dalla disciplina comunitaria alla ricerca e sviluppo e innovazione, anche in materia di aiuti di Stato e dell'art. 7 della L.R. n. 21/2017.
2. I temi affrontati dalle attività di Ricerca, parte A della proposta progettuale, devono essere realizzati in prevalenza nella Regione e devono produrre ricadute nel territorio regionale, ad eccezione dei temi A1., A2., A3., che devono essere realizzati e produrre ricadute esclusivamente in Puglia.  
Tutti i temi sviluppati negli interventi Pilota, parte B della proposta progettuale, devono essere realizzati e produrre ricadute esclusivamente sul territorio regionale.
3. Le proposte progettuali devono:
  - prevedere attività della durata massima di 30 mesi;
  - prevedere modalità di divulgazione e trasferimento dei risultati tali da garantire il principio della maggiore efficacia e massima accessibilità possibile ai risultati stessi da parte di chiunque abbia interesse;
  - assicurare che i risultati siano ugualmente fruibili da tutti i soggetti dei territori e degli ambiti interessati, attraverso idonee modalità di trasferimento;
  - prevedere un cofinanziamento da parte degli stessi soggetti proponenti pari ad almeno al:
    - 20% del costo complessivo delle attività di ricerca, parte A della proposta progettuale;
    - 40% del costo complessivo dell'intervento pilota, parte B della proposta progettuale;
  - prevedere azioni per il monitoraggio fisico, finanziario e di valutazione interna;
  - riportare, in ogni sede di disseminazione, pubblicazione e utilizzazione dei risultati, l'indicazione che le attività sono state realizzate con il contributo della Regione Puglia.
4. Le proposte progettuali possono inoltre prevedere un approccio multidisciplinare ed integrato, eventualmente mediante il coinvolgimento di soggetti diversi chiamati a svolgere specifici ruoli in una rete di relazioni tra soggetti partecipanti e tra essi e la filiera produttiva della canapa ed il sistema territoriale interessato.
5. I risultati scientifici ed innovativi delle ricerche finanziate e delle attività pilota saranno caratterizzati dal regime di comproprietà tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari.



## REGIONE PUGLIA

6. Qualora dalle proposte progettuali, nella loro attività di ricerca e/o per gli interventi pilota, si ottengano risultati inventivi, o novità, tali da consentire la richiesta di un brevetto ai sensi della normativa vigente, è in capo al beneficiario del contributo l'obbligo di stipulare accordi formali con la Regione Puglia in merito agli aspetti relativi alla titolarità o co-titolarità del brevetto o di eventuali altri diritti di proprietà intellettuale.
7. Riguardo la domanda di privativa per varietà vegetali, si richiama la disciplina legislativa specifica di cui al Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale" e ss.mm.ii.

### Articolo 6 - Entità dell'aiuto pubblico

1. La dotazione finanziaria complessiva destinata al sostegno di cui al presente avviso ammonta ad euro **250.000,00** (duecentocinquantamila/00).
2. Il contributo regionale concedibile per la realizzazione di ciascuna proposta progettuale non potrà essere superiore a € **125.000,00** (centoventicinquemila/00 euro), e si articola nel seguente modo:
  - per le attività di ricerca, parte A, il contributo concedibile è pari al massimo all'80% del costo, e non potrà essere inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00 euro) e superiore a € **75.000** (settantacinquemila/00 euro);
  - per gli interventi pilota, parte B, il contributo concedibile è pari al massimo al 60% del costo, e non potrà essere inferiore a € 20.000,00 (ventimila/00 euro) e superiore ad € **50.000,00** (cinquantamila/00 euro).
3. L'impegno di spesa relativo al progetto ammesso a contributo e l'effettiva erogazione del sostegno sono subordinati alla piena osservanza degli obblighi posti a carico dell'Amministrazione dalla normativa vigente.
4. In coerenza con le finalità statutarie della Regione Puglia in tema di sostegno alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico, il suddetto contributo è destinato altresì alla copertura degli oneri fiscali strettamente connessi con le attività tecnico-scientifiche sviluppate. Pertanto l'IVA sugli acquisti, qualora realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, può costituire una spesa ammissibile e potrà essere riconosciuta unicamente qualora si configuri come imposta non recuperabile, avuto riguardo alla natura del soggetto e al corrispondente regime fiscale applicabile.

### Articolo 7 - Presentazione della domanda di contributo

1. In applicazione degli artt. 5-bis e 48 del Decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., la Regione Puglia utilizza la Posta Elettronica Certificata (PEC) per ogni comunicazione con i soggetti promotori riguardante il presente avviso.
2. Ai fini della selezione di cui al presente Avviso dovrà essere presentata alla Regione Puglia apposita domanda con le seguenti modalità, a pena di esclusione:
  - a. redatta utilizzando il modello allegato alla Determina Dirigenziale di approvazione del presente Avviso, Allegato B;
  - b. firmata digitalmente dal soggetto capofila del partenariato e inviata dal medesimo soggetto capofila, al quale è conferito da tutti i partner mandato collettivo speciale con rappresentanza, che assume qualità e funzione di rappresentanza legale dello stesso;
  - c. trasmessa entro le ore 23,59 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Ove tale data coincida con



## REGIONE PUGLIA

giorno non lavorativo o festivo, detto termine si intende riferito al primo giorno lavorativo successivo;

- d. ciascuna domanda deve essere trasmessa con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: [sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it).
3. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
    - la proposta progettuale, completa della parte A e parte B, redatta utilizzando il formulario allegato alla Determina Dirigenziale di approvazione del presente Avviso, Allegato C, reso disponibile in formato aperto sulla sezione del portale istituzionale della Regione Puglia '[innovazione in agricoltura](#)'.
    - la dichiarazione sottoscritta a pena di esclusione ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 da ogni partner, con cui si conferisce mandato collettivo speciale di rappresentanza al soggetto capofila, che assume qualità e funzione di rappresentanza legale, nonché l'impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo, con le modalità definite all'art. 5, comma 1 del presente avviso, entro 10 giorni dalla data di comunicazione da parte della Regione Puglia di ammissione a finanziamento, allegato alla Determina Dirigenziale di approvazione del presente Avviso, Allegato D.
  4. La pec trasmessa deve avere ad oggetto "AVVISO PUBBLICO: PROPOSTE PROGETTUALI PER LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA";
  5. La domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione che indichi il regime IVA, per ciascun soggetto partecipante, da applicare per le spese inerenti l'intervento.
  6. La proposta progettuale, Allegato C, deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti partecipanti alla costituenda ATS.

### Articolo 8 - Ricevibilità delle domande

1. La selezione delle proposte progettuali allegato alle domande presentate si basa su procedure che garantiscono i principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
2. Le domande saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità, che accerta il rispetto di quanto prescritto dall'art. 7 del presente avviso.

Nei casi previsti dalla legge, si farà ricorso all'istituto del "soccorso istruttorio".

In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al soggetto candidato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90.

### Articolo 9 - Criteri di selezione e valutazione delle proposte

1. Le proposte progettuali allegato alle sole domande ritenute ricevibili sono valutate, per l'ammissibilità al contributo, da una apposita commissione nominata dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
2. La valutazione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri di valutazione e dei relativi punteggi, attribuibili a ciascun criterio nel limite massimo indicato, con le modalità riportate nella "Scheda di Valutazione di Merito del Progetto", Allegato E alla Determina Dirigenziale di approvazione del presente Avviso:



**REGIONE PUGLIA**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE</b>
a. ADEGUATEZZA E CHIAREZZA DELL'ANALISI DI CONTESTO TERRITORIALE E/O AZIENDALE	5 punti
b. EFFICACIA RISPETTO ALLA CAPACITÀ DELLE INIZIATIVE DI RISOLVERE PROBLEMATICHE CONCRETE E/O DI RISPONDERE A SPECIFICI FABBISOGNI DI INNOVAZIONE, FORMAZIONE O INFORMAZIONE	10 punti
c. QUALITÀ DELLA PROPOSTA IN TERMINI DI APPLICABILITÀ DEI RISULTATI, ADEGUATEZZA DELLA TEMPSTICA E CONGRUENZA DEL BUDGET	20 punti
d. COERENZA DELLE AZIONI PREVISTE CON IL TEMA O I TEMI DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 1 DELL'AVVISO	5 punti
e. COMPOSIZIONE, COMPETENZE E PERTINENZA DELLA PARTNERSHIP PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	20 punti
f. CHIAREZZA E COERENZA INTERNA DELLA PROPOSTA PRESENTATA NELLA PROSPETTIVA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	10 punti
g. QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E DEL PIANO DI DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI E DELLA CONOSCENZA GENENRATA	25 punti
h. ENTITÀ DEL COFINANZIAMENTO	5 punti

- Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna proposta progettuale ai sensi dei precitati criteri di selezione è pari a 100 punti. Tutte le proposte che conseguiranno un punteggio inferiore a 50/100 non saranno considerate idonee e pertanto non saranno inserite in graduatoria. Al punteggio attribuito all'esito della valutazione del progetto sarà sommato il punteggio aggiuntivo.
- Sarà riconosciuta una maggiorazione di punteggio fino ad un massimo di 10 punti per progetti che abbiano ad oggetto interventi di fitodepurazione finalizzati alla bonifica dei siti inquinati da metalli pesanti e interventi attuati da soggetti aggregati in filiere produttive, come riportato nella tabella seguente:

<b>PUNTEGGIO AGGIUNTIVO</b>	<b>PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE</b>
a. INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE FINALIZZATI ALLA BONIFICA DEI SITI INQUINATI DA METALLI PESANTI	5 punti
b. INTERVENTI ATTUATI DA SOGGETTI AGGREGATI IN FILIERE PRODUTTIVE	5 punti

- Al fine della formazione delle graduatorie, il punteggio complessivo del progetto è dato dalla somma del punteggio attribuito e del punteggio aggiuntivo.

**Articolo 10 - Ammissibilità delle proposte progettuali e concessione del contributo**

- Il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, fatte proprie le risultanze della valutazione all'esito dei lavori della Commissione incaricata, con propria determinazione approva la graduatoria delle proposte progettuali idonee che, pubblicata nel Bollettino



## REGIONE PUGLIA

Ufficiale della Regione Puglia, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti collocati nella stessa.

2. Con riferimento alla dotazione finanziaria di cui all'art. 6 del presente avviso, saranno ammesse a contributo le proposte collocate in posizione utile in graduatoria.
3. Con successivo provvedimento il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, con riferimento a quanto innanzi e a seguito dell'acquisizione dell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo, dispone l'impegno di spesa e la concessione del contributo a favore del capofila, di seguito 'beneficiario', il quale assume - da suddetto atto costitutivo - qualità e funzione di rappresentanza legale dell'Associazione, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
4. Il rapporto tra la Regione Puglia e il beneficiario è disciplinato da un contratto, in forma di convenzione, da stipulare successivamente alla data del provvedimento di concessione del contributo. Tutte le spese inerenti la convenzione, da sostenere soltanto in caso d'uso, sono a carico esclusivo del beneficiario, senza diritto di rivalsa. All'atto della stipulazione della Convenzione, il beneficiario è tenuto a presentare tutti i documenti e gli eventuali certificati atti a comprovare quanto dichiarato in sede di domanda.
5. Entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione, il beneficiario è tenuto a comunicare la data di inizio delle attività progettuali, che devono essere avviate non oltre 6 mesi dalla suddetta stipula. Dalla data di avvio delle attività decorrono i termini per la realizzazione del progetto.
6. La Regione Puglia, successivamente alla data di avvio delle attività, dispone l'erogazione di una anticipazione pari al 50% del contributo approvato, a seguito di richiesta specifica del beneficiario del contributo corredata da comunicazione di avvenuto avvio delle attività e, in caso di ATS con presenza di almeno un soggetto avente natura giuridica di diritto privato, da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa d'importo pari al 100% del contributo spettante ai suddetti soggetti. La fidejussione dovrà avere validità pari alla durata della convenzione maggiorata di ulteriori 12 mesi.
7. All'atto dell'erogazione dell'anticipazione e delle successive quote del contributo, il soggetto beneficiario deve essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e rispettare la normativa stabilita dal Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", attuativo della Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006.  
Il rappresentante legale del soggetto capofila si impegna alla verifica del rispetto degli impegni in merito alla Regolarità Contributiva (DURC) nonché del rispetto della normativa civile, penale e in materia del lavoro ed ambientale, per ciascun partner.
8. Un acconto, pari al 30% dell'importo complessivo del finanziamento concesso, viene erogato dalla Regione Puglia previa verifica istruttoria della rendicontazione economico-finanziaria della spesa pari ad almeno l'80% della somma erogata a titolo di anticipazione di cui sopra, corredata dei relativi documenti giustificativi di spesa e pagamento, a firma del rappresentante legale e del responsabile amministrativo, e della dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte a firma del responsabile scientifico.

Nel caso in cui il contraente non richieda l'anticipazione, l'acconto viene erogato su richiesta specifica del beneficiario, al raggiungimento di un livello di avanzamento della spesa pari ad almeno il 50% del costo complessivo del progetto, previa verifica istruttoria della rendicontazione economico-finanziaria presentata dal contraente, a firma del rappresentante legale e del responsabile amministrativo, corredata dei relativi documenti giustificativi di spesa e pagamento, e della dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte, a firma del responsabile scientifico.



## REGIONE PUGLIA

9. La relazione tecnico-scientifica delle attività svolte dovrà comunque essere presentata al raggiungimento di un grado di avanzamento fisico e finanziario del progetto pari ad almeno il 50% del costo complessivo, anche in caso di mancata richiesta dell'erogazione dell'acconto.
10. La quota a saldo del contributo viene erogata previa verifica della documentazione consistente nella relazione tecnico-scientifica finale di esecuzione delle attività realizzate e dei risultati ottenuti, a firma del responsabile scientifico, nonché della rendicontazione economico-finanziaria del progetto realizzato, corredata dai relativi documenti giustificativi di spesa e pagamento a saldo, a firma del rappresentante legale del capofila e del responsabile amministrativo, e comunque ad avvenuto collaudo finale, anche tramite eventuale verifica in loco da parte della Regione Puglia.

### Articolo 11 - Eleggibilità, ammissibilità e rendicontazione delle spese

1. Le spese sono considerate eleggibili a partire dalla data di avvio delle attività progettuali, salvo quanto diversamente previsto per specifiche e motivate esigenze tecniche del progetto, in nessun caso anteriormente alla presentazione della proposta, e fino al termine indicato nella convenzione medesima.
2. Le spese, sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto nella sua interezza, devono trovare giustificazione in costi effettivamente sostenuti, comprovati da documenti di spesa corredati dal CUP assegnato, e dalla indicazione delle modalità e degli estremi dei relativi documenti di pagamento (p.e. numero e data bonifico, numero e data assegno, ecc.), nei termini e nei modi previsti dalla convenzione.
3. Per essere considerata ammissibile ogni spesa sostenuta deve: a) essere strettamente connessa e strettamente necessaria allo svolgimento del progetto; b) essere riconducibile ad una categoria di spesa prevista nel presente articolo; c) corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti dal soggetto ammesso; d) essere ragionevole e soddisfare i principi di sana gestione finanziaria e di economicità; e) non essere finanziata da altri programmi comunitari o nazionali o, comunque, da altre risorse pubbliche; f) rientrare in una delle voci che compongono il piano finanziario del progetto; g) essere comprovata da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riportanti il CUP assegnato; h) essere registrata nella contabilità del soggetto ammesso al contributo ed essere chiaramente identificabile e tracciabile; i) essere sostenuta nel rispetto della normativa e dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità; l) essere supportata da relazioni che specifichino dettagliatamente l'attività svolta e la connessione tra la spesa sostenuta e le attività.
4. La rendicontazione economico-finanziaria deve riguardare tutte le spese del periodo di riferimento e deve essere coerente con il piano finanziario approvato. Deve essere sottoscritta, ai sensi della normativa vigente, dal legale rappresentante del capofila dell'ATS, e dal responsabile amministrativo del progetto. Deve essere presentata, oltre che dal legale rappresentante del soggetto capofila, anche da tutti i partner per le spese di competenza e deve comprendere un apposito prospetto di riepilogo generale.
5. Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
  - personale;
  - materiale durevole;
  - materiale di consumo;
  - servizi e consulenze;
  - missioni - rimborsi spese;
  - spese generali.



## REGIONE PUGLIA

Le spese per il **materiale durevole** dovranno essere quantificate al massimo al 20% dell'importo complessivo del progetto (somma del 20% dell'importo della parte A e 20% dell'importo della parte B, come specificato nel formulario), ed essere riferite a strumentazioni e attrezzature strettamente connesse alla realizzazione del progetto. Sono comunque esclusi computer ed altra attrezzatura informatica.

Le **spese generali** dovranno essere quantificate al massimo al 5% dei costi diretti inseriti nel Piano Economico-Finanziario (somma del 5% dei costi diretti della parte A e 5% dei costi diretti della parte B, come specificato nel formulario).

In fase di verifica della rendicontazione, le spese generali saranno ritenute ammissibili nella misura percentuale indicata nel Piano Economico-Finanziario, in relazione ai costi diretti rendicontati e giudicati ammissibili.

Per 'costi diretti' si intendono i costi sostenuti direttamente per la realizzazione del progetto (personale, materiale durevole, materiale di consumo, servizi e consulenza, missioni – rimborsi spese).

I seguenti costi possono essere rendicontati alla voce "spese generali":

- canone di locazione degli uffici;
- assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (ad esempio, assicurazioni incendio, furto);
- consumi per le utenze (ad esempio, elettricità, riscaldamento, acqua);
- forniture per ufficio, ad eccezione di mobili e arredi;
- sicurezza;
- comunicazione (ad esempio, telefono, Internet, servizi postali)

Per ogni altra indicazione eventualmente necessaria e non specificamente prevista nel presente avviso, riguardante le voci di spesa, le condizioni di ammissibilità e le modalità di rendicontazione delle spese, si farà riferimento alla Convenzione stipulata fra Regione Puglia e Contraente, e alle Linee Guida per la rendicontazione.

### Articolo 12 - Proroghe e varianti

1. Il soggetto beneficiario del contributo ha l'obbligo di realizzare il progetto nel suo complesso, entro il termine stabilito dalla convenzione stipulata con la Regione Puglia. Per l'intero periodo di realizzazione del progetto gli obiettivi, i contenuti ed i risultati attesi, nonché gli elementi soggetti alla valutazione di cui all'art. 9 del presente avviso, dovranno rimanere invariati.
2. Può essere richiesta proroga alle attività di progetto non superiore a 120 giorni, entro la scadenza delle attività progettuali, qualora il progetto si trovi in uno stato di avanzamento pari almeno al 70%, alla sussistenza delle seguenti condizioni:
  - in presenza di comprovati motivi tecnico-scientifici;
  - assicurando che non vengano alterati gli obiettivi previsti;
  - escludendo qualsiasi richiesta di maggiori spese, sia dirette che indirette.
3. È altresì possibile richiedere proroga, di durata anche superiore a 120 giorni, sempre entro la scadenza delle attività progettuali, in presenza di gravi motivi non prevedibili, oppure non imputabili o riconducibili a responsabilità dei soggetti componenti l'ATS, opportunamente documentati ed esclusivamente qualora si rendano indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. In tale circostanza, la proroga è concessa, previa istruttoria, con provvedimento espresso.
4. Analogamente, è altresì possibile richiedere una variante progettuale per i medesimi motivi e alle medesime condizioni del comma precedente. Anche in tale circostanza, la variante progettuale è concessa, previa istruttoria, con provvedimento espresso.



## REGIONE PUGLIA

5. Entro il termine di scadenza del progetto, e comunque non oltre i 30 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto, può essere richiesta massimo una rimodulazione tra le voci di costo del progetto, mediante compensazioni fra le diverse voci di spesa non superiori al 20% del costo complessivo del progetto, con esclusione di variazioni in aumento per le voci di spesa "spese generali" e "materiale durevole". Non sono consentite compensazioni fra le due parti del progetto, A e B.  
La richiesta di rimodulazione, che deve essere autorizzata dal competente ufficio regionale, deve dimostrare che non siano alterati gli obiettivi, i contenuti ed i risultati attesi, fermo restando l'importo complessivo del contributo.

### Articolo 13 - Riduzione del contributo

1. In fase di concessione del finanziamento, la Regione Puglia può ammettere al contributo una spesa inferiore a quella richiesta. In tal caso, è riconosciuta al beneficiario la possibilità di rimodulare il piano finanziario, previo parere della Regione, sulla base delle effettive necessità tecniche e/o scientifiche. È consentito procedere ad una diversa distribuzione delle risorse fra le varie voci di spesa, purché questa non alteri la natura dell'operazione oggetto del finanziamento.
2. Le proposte progettuali nel loro complesso non dovranno generare proventi e profitti nel corso della loro realizzazione e non dovranno disporre di altre forme di finanziamento pubblico, con obbligo di notifica tempestiva alla Regione Puglia di ogni variazione di queste condizioni. Eventuali proventi e profitti generati durante la realizzazione, nonché sopravvenienze di altre forme di finanziamento, saranno conteggiate in diminuzione dell'importo corrispondente al contributo concesso.
3. Le eventuali entrate generate da una o più operazioni durante il periodo di finanziamento (risorse derivanti dalla vendita, dal noleggio o dalla messa a disposizione di prodotti o servizi) saranno conteggiate in diminuzione sull'importo del contributo concesso.

### Articolo 14 - Obblighi e adempimenti del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo, capofila dell'ATS, è obbligato nei confronti della Regione Puglia ad espletare tutte le attività di carattere tecnico-scientifico necessarie alla realizzazione, nonché ad assicurare la puntuale gestione amministrativa e finanziaria del progetto ammesso a contributo. Tale soggetto è, inoltre, il referente per l'attività di gestione amministrativa e delle procedure per la rendicontazione delle spese sostenute. Durante il periodo di realizzazione, il responsabile scientifico non potrà essere sostituito, salvo cause di forza maggiore che dovranno tempestivamente essere comunicate alla Regione Puglia.
2. Il beneficiario si impegna altresì a notificare tempestivamente alla Regione Puglia ogni modifica rispetto a quanto previsto dell'art. 13 del presente Avviso. La mancata notifica comporta la decadenza dal contributo concesso e la restituzione della parte già erogata, nonché degli interessi legali maturati.
3. Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Puglia le iniziative d'informazione e trasferimento dei risultati e a verificare che tutte le pubblicazioni e gli altri materiali prodotti nell'ambito del progetto nel suo complesso riportino il logo della Regione Puglia, l'indicazione che lo stesso è stato realizzato con il contributo finanziario della Regione Puglia, e l'indicazione del CUP.



## REGIONE PUGLIA

### Articolo 15 – Controlli e monitoraggio

1. La Regione Puglia accerta il raggiungimento degli obiettivi intermedi e i risultati finali previsti, anche utilizzando gli indicatori di risultato definiti nel formulario di progetto (Allegato C).
2. La Regione Puglia effettua tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie e acquisisce le certificazioni opportune e indispensabili per controllare il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione della convenzione, con particolare riguardo:
  - al mantenimento dei requisiti richiesti ai fini della concessione del contributo;
  - agli stati di avanzamento delle attività del progetto, parte A e parte B;
  - alla verifica della congruità e della conformità delle spese con i valori e la destinazione accertati in fase di proposta;
  - alla verifica di coerenza della rendicontazione finanziaria e di tutta la documentazione contabile;
  - alla verifica di esistenza di proventi e profitti generati nel corso della realizzazione del progetto.

### Articolo 16 – Decadenza e revoca

1. La Regione Puglia non darà corso, in tutto o in parte, all'erogazione del contributo o procederà alla dichiarazione di decadenza dal beneficio nel caso di inadempienza da parte del beneficiario nei seguenti casi:
  - non siano state realizzate, in tutto o in parte, le attività programmate;
  - non siano stati raggiunti i risultati previsti dal progetto, in ciascuna delle sue parti;
  - siano accertate, in sede di controllo, gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti.
2. In caso di decadenza, il beneficiario del finanziamento dovrà restituire le somme già erogate, gravate degli interessi legali maturati, rispondendo, in solido, per tutti i partecipanti all'ATS.

### Articolo 17 - Responsabile del procedimento (Legge n. 241/1990)

Responsabile del procedimento (RUP) è l'arch. Raffaella Di Terlizzi, Regione Puglia, presso la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - 70121 Bari. E-mail: [r.diterlizzi@regione.puglia.it](mailto:r.diterlizzi@regione.puglia.it).

Potranno essere presentate memorie e domande di riesame, al dirigente della sezione mentre per la presentazione di ricorsi amministrativi sede è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari.

### Articolo 18 - Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)

Finalità: i dati forniti alla Regione Puglia a seguito della partecipazione al bando sono trattati esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

Base giuridica: il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta viene effettuato per adempiere all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ex art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679).

Titolare del trattamento: Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto ([sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it));

Responsabile della protezione dei dati: il punto di contatto con il RPD è il seguente: [rpd@regione.puglia.it](mailto:rpd@regione.puglia.it).



## REGIONE PUGLIA

**Soggetti/Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza:** i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

**Modalità del trattamento:** il trattamento dei dati avviene di regola con strumenti informatici e telematici, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

**Conferimento dei dati:** l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte. Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

**Periodo di conservazione:** i dati forniti saranno pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Regione Puglia. Tali dati saranno mantenuti in pubblicazione per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che i dati pubblicati producono i loro effetti, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

**Diritti degli interessati:** ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l'interessato può esercitare i seguenti diritti, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al trattamento ex DGR 145/2019 come innanzi indicato, o in alternativa contattando il Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato:

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seg. GDPR). L'apposita istanza alla Regione è presentata al punto di contatto del Responsabile della protezione dei dati innanzi indicato. Hanno altresì diritto alla comunicazione della violazione ai sensi dell'art. 34 del medesimo GDPR.

**Diritto di reclamo:** gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.